

FANTOZZI & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

NOVITÀ FISCALI

SOMMARIO PER LE IMPRESE

APRILE 2002

INDICE

IMPRESSE IN GENERALE			Scheda
A CARATTERE ORDINARIO	Ici	Coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati "D"	1
	Inps	Nuovo massimale contributivo per i collaboratori coordinati e continuativi	2
	Irap	Applicabilità ai professionisti	3
	Riscossione	Riduzione codici-tributo	4
	Registro	Copertura perdite	5
	Irpef/Irpeg/Iva	Termini per le dichiarazioni e i versamenti	6
	Bollo	Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari	7
	Accertamento	Numerazione dei libri contabili e relativo bollo	8
	Irpef/Irpeg	Dit – Tasso di remunerazione del capitale investito	9
A CARATTERE STRAORDINARIO	Bilancio	I bilanci intermedi	10
	Irpef	Emersione di attività detenute all'estero: proroga dei termini e approvazione del nuovo modello	11
	Irpeg	Modifiche all'agevolazione e sanatoria per l'emersione del lavoro irregolare	12
	Euro	Utilizzabilità dei valori bollati espressi solo in lire	13
	Irpef/Irpeg	Proroga della rivalutazione dei beni	14

RELAZIONI CON L'ESTERO			Scheda
A CARATTERE ORDINARIO	Irpef/Irpeg	Operazioni con imprese domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata – Black list	15
	Ritenute	Retribuzioni convenzionali dei dipendenti che svolgono attività all'estero	16

COOPERATIVE			Scheda
A CARATTERE STRAORDINARIO	Irpef/Irpeg	Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative	17

BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI			Scheda
A CARATTERE STRAORDINARIO	Agevolazioni	Ristrutturazioni bancarie	18

RIFORMA DEI REATI SOCIETARI			Scheda
D. LGS. 11 APRILE 2002 N. 61	Premessa	D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61	19
	Reati societari	False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	20
		Falso in prospetto	21
		Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	22
		Impedito controllo	23
		Indebita restituzione dei conferimenti	24
		Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	25
		Illecite operazioni sulle azioni o quote della società o della società controllante	26
		Operazioni in pregiudizio dei creditori	27
		Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi	28
		Omessa convocazione dell'assemblea	29
		Formazione fittizia del capitale	30
		Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	31
		Infedeltà patrimoniale	32
		Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità	33
		Illecita influenza sull'assemblea	34
		Aggiotaggio	35
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	36		
Responsabilità amministrativa delle società	37		

Sommario

IMPRESSE IN GENERALE	
A carattere ordinario	
Imprese in generale – A carattere ordinario	
Ici - Coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati "D"	
<i>(Decreto 27 febbraio 2002)</i>	
Contenuto	<p>I coefficienti da utilizzare per l'anno 2002 ai fini della attualizzazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" e assoggettati a Ici in base ai costi di acquisizione e incrementativi risultanti dalla contabilità sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- anno 2002: 1,02- anno 2001: 1,05- anno 2000: 1,08- anno 1999: 1,10- anno 1998: 1,12- anno 1997: 1,15- anno 1996: 1,18- anno 1995: 1,22- anno 1994: 1,26- anno 1993: 1,28- anno 1992: 1,29- anno 1991: 1,32- anno 1990: 1,38- anno 1989: 1,45- anno 1988: 1,51- anno 1987: 1,63- anno 1986: 1,76- anno 1985: 1,89- anno 1984: 2,01- anno 1983: 2,14- anno 1982 e precedenti: 2,26.
Effetti	<p>I coefficienti sono da applicare al costo di acquisto e ai costi incrementativi risultanti dalle scritture contabili al 31 dicembre 2001 (al lordo delle quote di ammortamento), utilizzando il coefficiente relativo all'anno di contabilizzazione. In caso di immobili acquistati nel 2002 si utilizza, rivalutandolo, il valore contabile di acquisizione rilevato nel 2002.</p> <p>L'applicazione dell'Ici sul valore risultante dalle scritture contabili (anziché sul valore risultante dalle rendite catastali) è prevista per i fabbricati classificabili nella categoria catastale "D" e non ancora iscritti in catasto, che sono interamente posseduti da imprese e sono distintamente contabilizzati. Tale modalità di calcolo dell'Ici si applica fino all'anno nel quale avviene l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita.</p> <p>Per i fabbricati che, pur privi di rendita, non soddisfano le condizioni di cui sopra (ad esempio, non rientrano nella categoria "D", sono posseduti da non imprenditori o non sono distintamente contabilizzati) il valore Ici è determinato sulla base delle rendite catastali attribuite a fabbricati similari già iscritti in catasto.</p> <p>Ai fini in esame, non si considerano sprovvisti di rendita catastale i fabbricati per i quali la rendita proposta a seguito dell'espletamento della procedura DOC-FA risulta annotata negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno di imposizione (c.m. 7 giugno 2000, n. 118/E).</p>
Applicabilità	Ai versamenti dell'Ici dovuta per l'anno 2002 . (cc)

Imprese in generale – A carattere ordinario		2
Inps - Nuovo massimale contributivo per i collaboratori coordinati e continuativi		
<i>(L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, c. 18)</i>		
Contenuto	<p>Con la circolare n. 40 del 22 febbraio 2002, l'Inps ha reso noto il nuovo massimale contributivo previsto dall'art. 2, c. 18, legge n. 335/1995, che, rivalutato in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, passa da lire 148.014.000 (pari ad euro 76.443,00) valido per il 2001 a euro 78.507,00 applicabile nell'anno 2002 (si veda Novità fiscali di gennaio 2002).</p>	(II)

Imprese in generale – A carattere ordinario		3
Irap - Applicabilità ai professionisti		
<i>(R.m. 31 gennaio 2002, n. 32/E)</i>		
Contenuto	<p>L'Amministrazione finanziaria ha espresso la propria posizione sull'applicabilità dell'Irap ai lavoratori autonomi, in relazione al caso di un professionista che esercita l'attività di consulenza contabile e fiscale nella propria abitazione, senza l'utilizzo di beni strumentali e di collaboratori e/o dipendenti.</p> <p>La questione è sorta da una interpretazione restrittiva della Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 156/2001, ha affermato che è possibile ipotizzare un'attività di lavoro autonomo svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui e quindi fuori dal campo di applicazione dell'Irap.</p> <p>L'Amministrazione ritiene invece che l'assenza dell'elemento organizzativo possa essere ravvisata esclusivamente nelle attività di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo occasionale.</p> <p>È comunque possibile presentare un'istanza di rimborso dei versamenti ritenuti indebiti.</p>	(II)

Imprese in generale – A carattere ordinario		4
Riscossione – Riduzione codici-tributo		
<i>(Agenzia delle entrate, provv. 28 febbraio 2002, prot. n. II/3/44595/02)</i>		
Contenuto	<p>Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con un provvedimento del 28 febbraio 2002, ha ridotto i codici-tributo per i versamenti diretti (a mezzo del modello F24).</p> <p>Tale intervento è stato realizzato tramite la soppressione di alcuni codici-tributo non più attuali o il cui gettito è inesistente, con la confluenza dei codici con gettito minimo in codici affini e infine con l'unificazione dei codici riferibili alla riscossione delle sanzioni relative ai tributi erariali.</p> <p>Fino al 30 aprile 2002 saranno accettati i modelli F24 presentati con i codici preesistenti.</p> <p>L'eventuale errore può, comunque, essere corretto con una semplice "lettera-ravvedimento", da inviare a un qualsiasi ufficio locale delle entrate (v. circ. del 21 gennaio 2002, n. 5/E).</p> <p>La lista dei nuovi codici-tributo è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it.</p>	
Applicabilità	Dal 1° marzo 2002.	(asa)

Imprese in generale – A carattere ordinario		5
Registro – Copertura perdite		
<i>(Cirv. 20 febbraio 2002, n. 19/E)</i>		
Contenuto	<p>L'Agenzia delle entrate, a seguito di alcune pronunce della Cassazione (sent. nn. 8711/2001, 10235/2001 e 13890/2001), ha conformato il proprio orientamento al principio secondo cui "il conferimento di denaro in società a ripianamento delle perdite che la società ha subito non è soggetto ad imposta proporzionale di registro, qualunque fosse l'entità delle perdite rispetto al valore nominale del capitale sociale".</p>	

	Pertanto, ha dato ordine agli uffici periferici di abbandonare le controversie tributarie in corso .
Effetti	In conseguenza dell'abbandono del contenzioso da parte degli uffici, la prosecuzione del giudizio può comunque essere finalizzata alla condanna dell'amministrazione alle spese. (asa)

Imprese in generale – A carattere ordinario		6
Irpef/Irpeg/Iva - Termini per le dichiarazioni e i versamenti (D.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435; D.l. 15 aprile 2002, n. 63)		
Dichiarazioni	<u>Mod. Unico 2002 - Persone Fisiche</u>	
	- Dal 2 maggio al 31 luglio se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale;	
	- entro il 31 ottobre se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.	
	<u>Mod. Unico 2002 - Società di Capitali</u>	
	- Entro l' ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite una banca o un ufficio postale;	
	- entro l' ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta , se la presentazione viene effettuata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, o se è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica;	
	<u>Mod. Unico 2002 - Enti non commerciali</u>	
	- Entro l' ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta , se la presentazione viene effettuata, ricorrendone le condizioni, per il tramite di una banca o di un ufficio postale;	
	- entro l' ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta , se la presentazione viene effettuata in via telematica direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.	
	<u>Mod. 730/2002</u>	
- Entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto di imposta;		
- entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf.		
<u>Mod. 770/2002 - semplificato</u>		
- Entro il 1° luglio (atteso che la scadenza del 30 giugno coincide con un giorno festivo) esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato.		
Il sostituto di imposta che nell'anno 2002 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 20 ottobre le dichiarazioni mod. 730/2002.		
<u>Mod. 770/2002 - ordinario</u>		
Entro il 31 ottobre esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.		
<u>Mod. Iva 2002</u>		
Nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma :		
- dal 1° febbraio al 31 luglio se la presentazione viene effettuata tramite una banca o un ufficio postale.		
- entro il 31 ottobre se la dichiarazione viene presentata in via telematica;		

	<p>Nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione Iva nella dichiarazione unificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1° maggio al 31 luglio se la presentazione viene effettuata tramite una banca o un ufficio postale. - entro il 31 ottobre se la presentazione viene effettuata in via telematica.
Versamenti	<p><u>Irpef/Irap</u></p> <p>I versamenti che risultano dalla dichiarazione, nonché quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 20 giugno.</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine, maggiorando la somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.</p> <p>Il versamento del secondo acconto deve avvenire entro il 30 novembre.</p> <p><u>Irpeg/Irap</u></p> <p>I versamenti che risultano dalla dichiarazione, nonché quelli relativi al primo acconto, devono essere effettuati entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 20 giugno se l'esercizio coincide con l'anno solare).</p> <p>I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione Irpeg/Irap, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine, maggiorando la somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.</p> <p>Il versamento del secondo acconto deve avvenire entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.</p> <p><u>Iva</u></p> <p>L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 18 marzo (atteso che la scadenza del 16 marzo coincide con il sabato).</p> <p>Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento dell'Iva può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 18 marzo. (11)</p>

Imprese in generale - A carattere ordinario

7

Bollo - Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

(L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 9; D.l. 11 marzo 2002, n. 28)

Contenuto	<p>Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, si applica il contributo unificato che sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario e che deve essere anticipato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo (v. art. 9, legge n. 488/1999).</p> <p>Tale contributo non si applica al processo tributario, posto che l'elencazione contenuta nella norma deve essere considerata tassativa.</p> <p>L'importo del contributo "va commisurato al valore della controversia" ai sensi del codice di procedura di civile; valore che "deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo".</p>
Applicabilità	<p>Ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dal 1° marzo 2002.</p>

Interpretazioni: circ. Min. della Giustizia, 26 febbraio 2002, n. 1; circ. Ag. delle entrate 27 febbraio 2002, n. 21/E; circ. Min. della Giustizia, 12 marzo 2002, n.2. (asa)

Imprese in generale – A carattere ordinario		8
Accertamento – Numerazione dei libri contabili e relativo bollo (R.m. 12 marzo 2002, n. 85/E)		
Contenuto	<p>A seguito della soppressione dell'obbligo di bollatura e vidimazione di alcuni libri contabili (si veda Novità Fiscali di Ottobre 2001, scheda n. 3), l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che per tali libri:</p> <ul style="list-style-type: none">- la numerazione deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno, con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce;- la numerazione di ciascuna pagina può essere eseguita anche nel momento in cui la si utilizza;- in caso di registri a fogli mobili ciascuna pagina deve essere intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei libri;- l'imposta di bollo va assolta per frazioni di 100 pagine, prima di mettere in uso ciascun blocco, apponendo la marca o il punzone sulla prima pagina numerata (per i libri per cui l'obbligo di bollatura è rimasto in vigore la marca o il punzone devono essere apposti sull'ultima pagina numerata);- non è più obbligatoria alcuna annotazione sulla pagina su cui è stata apposta la marca (o il punzone). <p style="text-align: right;">(asp)</p>	

Imprese in generale – A carattere ordinario		9
Irpef / Irpeg - Dit – Tasso di remunerazione del capitale investito (D.m. 29 marzo 2002)		
Contenuto	<p>E' stato fissato al 6 per cento il tasso di remunerazione ordinaria del capitale investito per l'anno 2001 (per ogni settore di attività e per ogni localizzazione) da utilizzare per determinare l'ammontare di reddito soggetto all'aliquota ridotta di cui alla disciplina della c.d. Dit (d.lgs. n. 466/1997) con riguardo agli incrementi di patrimonio netto effettuati sino al 30 giugno 2001 (art. 5, c. 1, lett. b) della legge 18 ottobre 2001, n. 383).</p>	
Applicabilità	<p>Per la determinazione dell'imposta dovuta sui redditi del quinto esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 (2001 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, in relazione agli incrementi di patrimonio verificatisi fino al 30 giugno 2001; si veda Novità fiscali di Ottobre 2001, scheda n. 9). (acm)</p>	

Imprese in generale – A carattere ordinario		10
Bilancio - I bilanci intermedi (C.N.D.C.R., Principio Contabile n. 30)		
Pubblicazione	<p>I consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri hanno pubblicato il principio contabile n. 30, relativo ai cd. "bilanci intermedi" la cui redazione è espressamente richiesta dalla legge in determinati casi.</p>	
I bilanci e le situazioni patrimoniali richiesti dal codice civile	<p>Riduzione del capitale per perdite (artt. 2446-2447 c.c.): deve essere predisposta una situazione patrimoniale corredata dal conto economico (il principio valutativo della continuità aziendale, ad esempio la valutazione delle immobilizzazioni al costo di acquisto anziché al valore corrente di mercato, può essere abbandonato esclusivamente qualora la prospettiva della continuità aziendale effettivamente manchi. In qualsiasi altra situazione, i plusvalori latenti potranno essere evidenziati solo nella relazione degli amministratori).</p> <p>Emissione dei prestiti obbligazionari (art. 2410 c.c.): l'emissione di obbligazioni (nominative, al portatore o convertibili) può essere disposta previa predisposizione e regolare approvazione di un bilancio, anche diverso da quello di esercizio, purché composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.</p>	

	<p>Distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433-<i>bis</i> c.c.): la possibilità della distribuzione deve risultare da uno stato patrimoniale e da un conto economico (non necessariamente corredati dalla nota integrativa) assoggettati al parere della società di revisione, corredati da informazioni e dati complementari (tra cui gli importi dell'utile in corso di formazione e delle riserve disponibili al netto ed al lordo dell'imposizione tributaria).</p> <p>Acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.): tale acquisto può essere effettuato nel limite delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, che può essere anche un bilancio diverso da quello di esercizio, purché approvato dall'assemblea dei soci.</p> <p>Trasformazione (art. 2498 c.c.): la stima del patrimonio sociale necessaria a tale operazione deve essere effettuata rispettando lo schema di cui agli articoli 2424 e 2424-<i>bis</i> del codice civile ed i principi valutativi di cui agli articoli 2423-<i>bis</i> e 2426 del codice civile (tra i quali si trova anche quello relativo alla continuità dei valori contabili ed il criterio di valutazione al costo di acquisto).</p> <p>Fusione e scissione (art. 2442 c.c.): la situazione patrimoniale deve essere riferita ad una data non anteriore di quattro mesi dal giorno del deposito. La situazione patrimoniale, composta da uno stato patrimoniale e da un conto economico (mentre le note integrative non è obbligatoria), deve essere redatta secondo le norme previste per il bilancio di esercizio e può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso entro i sei mesi precedenti il suddetto deposito.</p>
<p>La relazione semestrale</p>	<p>La relazione semestrale (art. 2428, c. 3, c.c.; d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 206) delle società con azioni quotate in mercati regolamentati è composta: a) per le società non tenute alla redazione del bilancio consolidato, dai prospetti contabili e dalle note integrative ed esplicative; b) per le società con azioni quotate tenute alla redazione del bilancio consolidato, dai prospetti contabili delle società capogruppo e dai prospetti contabili e dalle note esplicative ed integrative consolidate di gruppo. In tale relazione i dati devono essere arrotondati alle migliaia o ai milioni di euro. Le società obbligate alla redazione del bilancio consolidato, in sede di redazione della relazione semestrale possono indicare nello stato patrimoniale solo le voci precedute da numeri romani e nel conto economico solo le voci precedute dai numeri arabi. Nella relazione semestrale delle società finanziarie il cui bilancio è disciplinato dal codice civile e che esercitano esclusivamente attività di assunzioni di partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie o finanziarie, il conto economico deve essere riclassificato secondo quanto indicato nella comunicazione CONSOB n. 940001437 del 23 febbraio 1994, qualora lo stesso sia anche fornito in sede di rendicontazione annuale. Le note integrative della relazione semestrale devono essere redatte secondo i criteri indicati nell'allegato 3C-<i>bis</i> della delibera CONSOB n. 11971/99. In particolare esse devono contenere: a) informazioni che permettano di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico indicando i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato; b) i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività nell'esercizio in corso; c) il confronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.</p>
<p>Principi contabili per la redazione dei bilanci intermedi</p>	<p>Criteri di rappresentazione: i bilanci intermedi devono essere conformi agli schemi di conto economico e stato patrimoniale previsti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. L'aggregazione massima delle voci costituenti detti schemi è comunque costituita: a) per lo stato patrimoniale, almeno dalle voci precedute dai numeri romani; b) per il conto economico, almeno dalle voci precedute da numeri arabi.</p> <p>Principi contabili: ogni periodo intermedio deve essere considerato come un "esercizio" autonomo (<i>discrete method</i>), pertanto ogni elemento di costo o di ricavo deve essere valutato in base al principio della competenza economica (non è quindi possibile calcolare tali componenti su base annua e successivamente imputarli pro-quota al periodo - <i>integral approach</i> -, ad esempio al fine di smorzare gli effetti della stagionalità di alcune componenti economiche e renderle comparabili con gli altri periodi intermedi: l'impossibilità della comparazione dovrà essere evidenziata separatamente nella nota integrativa).</p> <p>Costi di ricerca e sviluppo: tali costi possono essere capitalizzati solamente se nel periodo intermedio il relativo progetto sia già reputato concretamente realizzabile.</p> <p>Costi di manutenzione: essi devono essere imputati nel periodo di effettivo sostenimento.</p> <p>Premi di fine anno: devono essere ripartiti sui periodi intermedi dell'esercizio, stimando nel miglior modo possibile la percentuale di premio che si suppone maturerà a fine esercizio.</p>

Ammortamento delle immobilizzazioni: possono essere contabilizzati per i soli cespiti disponibili e pronti per l'uso durante il periodo, ripartendo l'aliquota annua in proporzione alla durata del periodo. «*Nel caso di alienazione, perdita o comunque dismissione del cespite nel corso dell'esercizio, è corretto calcolare l'ammortamento relativo alla frazione dell'esercizio nel quale il cespite medesimo è stato utilizzato e quindi la plusvalenza o minusvalenza al netto di tale ammortamento*» (C.N.D.C.R., Principio contabile n. 30).

Valutazione delle rimanenze di magazzino: devono essere valutate alla chiusura di ogni periodo intermedio con gli stessi criteri previsti per il bilancio annuale. I bilanci intermedi dovranno riflettere anche l'eventuale emersione della cd. "riserva lifo" che poi sia riassorbita a fine esercizio (ad esempio perché il magazzino è stato ricostituito in un periodo successivo).

Imposte sul reddito: esse devono essere calcolate con esclusivo riferimento al risultato di periodo. L'aliquota da impiegare è quella che si stima in vigore al termine dell'esercizio. In presenza di perdite pregresse, le imposte anticipate possono essere rilevate pro-quota, a condizione che a fine esercizio sia stimata la copertura di tutte le perdite per cui si è calcolata la fiscalità anticipata. (gs)

* * *

IMPRESE IN GENERALE

A carattere straordinario

Imprese in generale – A carattere straordinario

11

Irpef - Emersione di attività detenute all'estero: proroga dei termini e approvazione del nuovo modello

(D.l. 22 febbraio 2002 n. 12, art. 1, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73)

Contenuto	<p>Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata per il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute all'estero (d.l. 25 settembre 2001, n. 350) è stato prorogato al 15 maggio 2002.</p> <p>Se a tale data, per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato, il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, gli interessati possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 15 maggio 2002 presentare comunque la dichiarazione riservata indicando le cause ostative al rimpatrio o alla regolarizzazione, oltre all'ammontare complessivo delle attività in corso di emersione; - entro il 15 maggio 2002 fornire all'intermediario la provvista per il versamento del 2,5 per cento o per la sottoscrizione dei titoli di Stato; - entro il 1° luglio 2002 completare le operazioni di regolarizzazione o di rimpatrio e integrare la dichiarazione riservata già presentata.
Novità	<p>La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti dopo la data di entrata in vigore del decreto n. 350/2001 e prima della presentazione della dichiarazione riservata (art. 14, c. 8, d.l. n. 350/2001) può essere effettuata sulla base del tasso ufficiale di sconto nel relativo periodo di imposta. Sui redditi così determinati, l'intermediario applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.</p>

Interpretazione ministeriale: circ. 13 marzo 2002, n. 24.

(acm)

Imprese in generale – A carattere straordinario

12

Irpeg - Modifiche all'agevolazione e sanatoria per l'emersione del lavoro irregolare

(D.l. 22 febbraio 2002 n. 12, art. 3, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73)

Differimento dei termini	<p>Il termine del 30 giugno 2002 concernente la presentazione della dichiarazione di emersione (art. 1, legge 10 ottobre 2001, n. 383), è stato prorogato al 30 novembre 2002.</p>
Novità	<p>È previsto l'inserimento nella legge n. 383/2001 delle seguenti novità:</p> <p>Art. 1, comma 2</p> <p>Chi presenta la dichiarazione di emersione dopo la conversione del d.l. di proroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potrà usufruire dell'agevolazione per le annualità comprese nel triennio 2002/2004 (l'incremento di reddito imponibile dovrà essere comunque calcolato con riferimento al 2000); - usufruirà della sanatoria in materia di sanzioni Iva e di ritenute relativamente alle violazioni commesse nel 2001 e nel 2002, fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, a condizione che l'imposta sia versata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta annuale. <p>Art. 1, comma 4-bis</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavoratori che aderiscono al programma di emersione sono esclusi dal computo dei limiti numerici del personale dipendente ai fini di specifiche normative ed istituti, ad eccezione di quelle in tema di licenziamenti individuali e collettivi (le aziende che dopo l'emersione supereranno i 15 dipendenti saranno escluse per un triennio dall'applicazione delle norme sull'attività sindacale contenute nello Statuto dei lavoratori);

	<p>– l’adesione al programma di emersione da parte del lavoratore avviene tramite sottoscrizione di specifico «atto di conciliazione» di rinuncia a qualsiasi rivendicazione contributiva o retributiva per il passato, da depositare e registrare presso il Sindaco del Comune in cui ha sede l’impresa (l’atto non deve quindi essere necessariamente perfezionato ai sensi degli artt. 410 e 411 del c.p.c.).</p> <p>Art. 1-bis</p> <p>- Regolarizzazione “progressiva”: si tratta di una nuova procedura di emersione. Tale procedura prevede la presentazione di un piano progressivo di regolarizzazione che deve essere portato a termine entro un periodo non superiore a 18 mesi, prorogabili sino a 24, al Sindaco del Comune in cui ha sede l’unità produttiva interessata dall’impiego irregolare di lavoro subordinato (qualora il piano preveda anche l’adeguamento progressivo ai contratti collettivi nazionali del lavoro, il Sindaco dovrà sottoporre la questione al parere non vincolante delle commissioni provinciali o regionali sul lavoro irregolare, se istituite; se entro 15 giorni la commissione non si esprime o non risulta istituita, il Sindaco dovrà pronunciarsi entro 45 giorni dalla presentazione del piano).</p> <p>Essa presenta i seguenti vantaggi: a) anonimato (la presentazione del piano può essere effettuata tramite organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro; è da segnalare che l’anonimato, in assenza di ulteriori modifiche normative, andrà perso con la presentazione della dichiarazione di emersione); b) possibilità di regolarizzare violazioni diverse da quelle fiscali e previdenziali. (gs)</p>
--	--

Imprese in generale – A carattere straordinario		13
Euro - Utilizzabilità dei valori bollati espressi solo in lire (Cir. 26 febbraio 2002 n. 20)		
Contenuto	I valori bollati espressi solo in lire in possesso dei contribuenti possono essere utilizzati anche dopo il 28 febbraio 2002 . Ovviamente, tali valori devono intendersi tradotti nell’equivalente valore in euro, sulla base del tasso di conversione (1936,27 lire/euro).	
Effetti	A seguito di questa interpretazione, anche dopo il 28 febbraio 2002, l’imposta di bollo potrà essere regolarmente assolta utilizzando valori bollati espressi solo in lire. Viene in questo modo rettificata l’interpretazione, precedentemente assunta, per la quale i valori espressi solo in lire si sarebbero potuti utilizzare solo fino al 28 febbraio 2002 (circ. 21 dicembre 2001, n. 106/E; si veda Novità fiscali di gennaio 2002 , scheda n. 35). (cc)	

Imprese in generale – A carattere straordinario		14
Irpef/Irpeg - Proroga della rivalutazione dei beni (D.m. 19 aprile 2002 in corso di pubblicazione in G.U.)		
Contenuto	È stato approvato il decreto attuativo della proroga prevista per la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni posseduti da imprese (legge n. 448/2001) (si veda Novità fiscali di gennaio 2002 , scheda n. 18). Sono stati precisati alcuni aspetti applicativi: <ul style="list-style-type: none">- si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1-5 del precedente d.m. n. 162/2001; pertanto, coloro che non hanno potuto usufruire della rivalutazione ai sensi della legge n. 342/2000, avendo approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 entro il 7 maggio 2001 (vale a dire prima della data di entrata in vigore del d.m. attuativo n. 162/2001), possono effettuare la rivalutazione con le modalità previgenti disciplinate dal d.m. n. 162/2001;	

- l'imposta sostitutiva del **19 per cento** (per le rivalutazioni di **beni ammortizzabili**) ovvero del **15 per cento** (per le rivalutazioni di **beni non ammortizzabili**) deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi; in caso di rateizzazione, sono dovuti interessi nella misura del 6 per cento annuo;
- l'imposta sostitutiva concorre alla formazione del c.d. «**Basket A**» (la legge n. 342/2000 non prevedeva quest'agevolazione);
- il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione è fiscalmente riconosciuto ai fini Irpeg e Irap a decorrere dal **secondo periodo di imposta successivo** a quello con riferimento al quale è effettuata la rivalutazione (per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, la rivalutazione avrà **effetto a partire dal 1° gennaio 2003**); la legge n. 342/2000 prevedeva invece l'effetto fiscale già a partire dall'inizio del periodo di imposta in cui era effettuata la rivalutazione;
- in caso di **estromissione dei beni rivalutati** in data anteriore, plusvalenze e minusvalenze sono determinate con riguardo al costo ante-rivalutazione; all'impresa è restituita l'imposta sostitutiva relativa al bene oggetto di estromissione sotto forma di credito d'imposta Irpef/Irpeg; conseguentemente, la riserva di rivalutazione perde il regime di sospensione d'imposta e il «Basket A» è decrementato dell'imposta sostitutiva;
- in caso di **distribuzione ai soci**, il saldo attivo di rivalutazione, aumentato dell'imposta sostitutiva, concorre a formare il reddito della società e alla stessa è attribuito un credito d'imposta pari alla corrispondente imposta sostitutiva;
- la **distribuzione anticipata** (prima dello scadere del termine biennale) del saldo attivo di rivalutazione determina l'anticipato riconoscimento fiscale dei beni rivalutati; in questo caso, il contribuente può scegliere a quali beni riferire la parte di saldo.

Interpretazioni: circ. 16 novembre 2000, n. 207/E; circ. 26 gennaio 2001, n. 5/E; circ. 18 giugno 2001, n. 57/E; circ. 30 gennaio 2002, n. 9/E, par. 4; circ. Assonime, 27 febbraio 2001, n. 13. (gb)

* * *

RELAZIONI CON L'ESTERO

A carattere ordinario

Relazioni con l'estero – A carattere ordinario

15

Irpef/Irpeg - Operazioni con imprese domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata – Black list

(D.m. 23 gennaio 2002)

Contenuto	E' stato emanato il d.m. 23 gennaio 2002, contenente il nuovo elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, ai fini dell'ineducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese ivi domiciliate (art. 76, cc. 7-bis e 7-ter, Tuir; si veda Novità fiscali di gennaio 2002 , scheda n. 24).
Applicabilità	Il nuovo elenco si applica alle operazioni poste in essere dal 19 febbraio 2002. (asp)

Relazioni con l'estero – A carattere ordinario

16

Ritenute - Retribuzioni convenzionali dei dipendenti che svolgono attività all'estero

(D.m. 6 febbraio 2002)

Contenuto	Sono state determinate le tabelle per il calcolo convenzionale ai fini fiscali (art. 48, c. 8- <i>bis</i> , Tuir) e previdenziali (in mancanza di accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale la contribuzione previdenziale deve essere versata in Italia, legge n. 398/87) delle retribuzioni corrisposte nel 2002 ai dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni (si veda Novità fiscali di aprile 2001 , scheda n. 13). (gs)
------------------	--

* * *

COOPERATIVE

A carattere straordinario

Cooperative – A carattere straordinario

17

Irpef/Irpeg - Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative

(D.l. 15 aprile 2002, n. 63, art. 6)

Fiscalità delle cooperative	È stato modificato il regime fiscale delle cooperative, cui sono state ridotte le agevolazioni (art. 6 del d.l. 15 aprile 2002, n. 63).
Ambito di applicazione	Le nuove disposizioni si applicano alle sole cooperative ed ai loro consorzi soggetti alla disciplina della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (sono in ogni caso escluse le società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli artt. 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).
Imposizione in capo ai soci	<p>Ai sensi dell'art. 2, c. 2, d.l. 15 aprile 2002 n. 63, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001 ai fini delle imposte sui redditi non concorrono a formare il reddito imponibile, né il valore della produzione netta dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i trattamenti economici ulteriori deliberati a favore del socio lavoratore, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristoro, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi, effettuati mediante integrazione delle retribuzioni, mediante aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa (art. 3, legge 3 aprile 2001, n. 142); - le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione, ovvero imputate ad aumento del capitale, di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.
Ritenute su interessi	<p>La ritenuta del 12,5 per cento sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato è in ogni caso applicata a titolo d'imposta qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i relativi prestiti siano erogati da soci; - tali prestiti siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di euro 20.658,28 (euro 41.316,55 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro); - i relativi interessi non siano superiori alla misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi.
Imposizione in capo alla società	<p>Gli accantonamenti alle riserve indivisibili per cui è esclusa la distribuzione ai soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento (art. 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904), sono esenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interamente, per quanto riguarda la parte destinate alla riserva minima obbligatoria (art. 6, c. 1, d.l. 15 aprile 2002, n. 63); - per il 39 per cento del residuo dedotti gli accantonamenti di cui al punto precedente (art. 6, c. 4, lett. a), d.l. 15 aprile 2002, n. 63. Per le cooperative agricole e della piccola pesca l'aliquota è elevata al 60 per cento. L'agevolazione di cui al presente punto 2: a) compete per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001, vale a dire per i periodi d'imposta 2002 e 2003; b) non si applica alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e di svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali e di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

	Le limitazioni all'esenzione dalle imposte sul reddito contenute negli articoli 10 (per le cooperative agricole e della piccola pesca) e 11 (per le cooperative di produzione e lavoro) del d.p.r. n. 601/1973 non trovano applicazione nei confronti degli accantonamenti effettuati ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 (per le cooperative di produzione e lavoro, le limitazioni del richiamato articolo 11 trovano applicazione anche sulla quota di reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'Irap).
Acconti d'imposta	Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001 l'acconto è determinato prendendo a base l'imposta che sarebbe risultata dovuta per il periodo precedente applicando le predette agevolazioni (l'agevolazione non si applica alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e di svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali e di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).
Applicabilità	Ove non diversamente specificato, le disposizioni del d.l. in oggetto entrano in vigore dal 17 aprile 2002. (gs)

* * *

BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI

A carattere straordinario

Banche, finanziarie e assicurazioni – A carattere straordinario

18

Agevolazioni – Ristrutturazioni bancarie

(D.l. 15 aprile 2002 n. 63, art. 5)

Contenuto	Al fine di dare attuazione ad una decisione della Commissione delle Comunità europee (che ha considerato aiuto di Stato contrario alla normativa europea il regime di agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni bancarie), sono sospese le agevolazioni sulle ristrutturazioni bancarie (v. legge 23 dicembre 1998, n. 461; artt. 16, 22, 23, 24 e 27 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153) fino alla definizione dei giudizi innanzi alle Corti di giustizia europee, già promossi dallo Stato italiano e dalla banche contro tale decisione.
Applicabilità	Il regime delle agevolazioni è sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del decreto 15 aprile 2002 è ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. (asa)

* * *

RIFORMA DEI REATI SOCIETARI

D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61

19

Premessa

D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61

Con il d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, il Consiglio dei Ministri ha riformato i reati societari, dando attuazione all'art. 11 della legge 3 ottobre 2001 n. 366, in tema di illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, sostituendo il Titolo XI del libro V del Codice Civile, con il "Titolo XI – Disposizioni penali in materia di società e consorzi – Capo I – Delle falsità". (asa)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61

20

Reati societari - False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

(Artt. 2621 e 2622 c.c.)

Contenuto

L'art. 2621 c.c. punisce con l'arresto fino a un anno e sei mesi gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie per legge, espongono, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono comunicazioni imposte dalla legge, dirette ai soci o al pubblico e riguardanti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Se da tale condotta deriva un danno ai soci o ai creditori, l'art. 2622 commina la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, ma solo a querela di parte. La pena è aggravata (da uno a quattro anni di reclusione) e il delitto diventa perseguibile d'ufficio, se la società è quotata in borsa.

Entrambe le norme prevedono la non punibilità della condotta in determinate circostanze:

- se non ha causato la variazione del risultato dell'esercizio in misura superiore al 5 per cento ovvero la variazione del patrimonio netto in misura superiore all'1 per cento;
- se è la conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono da quelle corrette in misura non superiore al 10 per cento.

La punibilità è comunque esclusa se la condotta non ha alterato in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Effetti

Rispetto alla previgente disposizione contenuta nel n. 1 dell'art. 2621, la nuova norma definisce più specificamente la fattispecie e riduce la pena. Di conseguenza la prescrizione si riduce a **tre anni** nel caso dell'art. 2621 e a **cinque anni** nel caso dell'art. 2622. (ll)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61

21

Reati societari - Falso in prospetto

(Art. 2623 c.c.)

Contenuto

L'art. 2623 c.c. punisce con l'arresto fino ad un anno chi nei prospetti per la sollecitazione all'investimento o per l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti che vengono pubblicati in occasione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari.

Se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai destinatari, il comma 2 commina la pena della reclusione da uno a tre anni.

Effetti

La norma contiene una fattispecie di reato precedentemente non contemplata (ponendo fine ai contrasti interpretativi legati alla riconducibilità del prospetto informativo alla nozione di comunicazione sociale). (ll)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61		22
Reati societari - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 c.c.)		
Contenuto	La norma è rivolta ai responsabili della revisione e commina la pena dell'arresto fino ad un anno se, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o ente. Se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai destinatari , il comma 2 commina la pena della reclusione da uno a quattro anni .	
Effetti	La norma contiene una fattispecie di reato precedentemente non contemplata.	(ll)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61		23
Reati societari - Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)		
Contenuto	La norma punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro gli amministratori che, occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione riconosciute ai soci o ad altri organi sociali. Se da tale condotta deriva un danno ai soci , si applica la pena della reclusione fino ad un anno , ma solo a querela della persona offesa.	
Effetti	Nel caso in cui non vi sia danno ai soci, la norma depenalizza il delitto già previsto dal n. 3 dell'art. 2623 c.c. Rispetto alla precedente formulazione, è stata ampliata la portata della soggettività passiva in quanto la condotta impeditiva può essere rivolta non solo nei confronti del collegio sindacale o dei soci ma anche nei confronti delle società di revisione e di ogni altro organo.	(ll)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61		24
Reati societari - Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)		
Contenuto	Sono puniti con la reclusione fino a un anno gli amministratori che restituiscono i conferimenti ai soci, anche in forma simulata (ad esempio, mediante acquisto di beni dai soci), al di fuori delle legittime riduzioni del capitale sociale (ad esempio, riduzione di capitale per esuberanza ex art. 2445 c.c.). Sono inoltre puniti con la stessa pena gli amministratori che liberano i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti .	
Effetti	L'illecito è simile a quello prima punito dal previgente art. 2623 n. 2 c.c.; le differenze riguardano: <ul style="list-style-type: none"> - una più precisa delimitazione dell'ambito di applicabilità del reato (l'esimente ora riguarda le sole ipotesi di legittima riduzione del capitale, mentre la previgente formulazione si riferiva alla mera riduzione di capitale); - la riduzione della pena alla reclusione fino a un anno (prima la pena consisteva nella reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire 400.000 a 2.000.000). 	(gb)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61		25
Reati societari - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)		
Contenuto	Sono puniti con l' arresto fino a un anno gli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o ripartiscono utili da destinare per legge a riserva	

	(ad esempio, alla riserva legale), ovvero che ripartiscono riserve non distribuibili per legge (ad esempio, la riserva derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto). Se prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio vengono restituiti gli utili ovvero reintegrate le riserve, il reato si estingue.
Effetti	<p>Le principali novità rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 2621 nn. 2 e 3 c.c. sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la norma ora riguarda unitariamente i casi di distribuzione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o di riserve non distribuibili per legge; in precedenza costituivano distinte fattispecie criminose: a) la distribuzione di utili fittizi o non distribuibili in mancanza di approvazione del bilancio, in difformità da esso o in base a un bilancio falso e b) la distribuzione degli acconti sui dividendi sulla base di prospetti contabili falsi o mancanti ovvero in violazione delle specifiche formalità che la regolavano; - è prevista l'estinzione del reato qualora gli utili o le riserve illegittimamente ripartiti siano restituiti prima del termine per l'approvazione del bilancio; - è infine prevista la riduzione della pena all'arresto fino a un anno (prima la pena consisteva nella reclusione da un anno a cinque anni e la multa da lire 2.000.000 a 20.000.000). Conseguentemente, il termine di prescrizione del reato passa da dieci a tre anni (art. 157 c.p.). (gb)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61

26

Reati societari - Illecite operazioni sulle azioni o quote della società o della società controllante

(Art. 2628 c.c.)

Contenuto	Sono puniti con la reclusione fino a un anno gli amministratori che, fuori dei casi previsti dalla legge (art. 2357 e segg. c.c.), acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili . Se prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è stato commesso il fatto viene ricostituito il capitale o le riserve, il reato si estingue.
Effetti	<p>Le principali novità rispetto alla disciplina di cui al previgente art. 2630, comma 1, n. 2 e comma 2, n. 4 c.c. sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il reato ora riguarda solo i casi che cagionano una lesione all'integrità del capitale o delle riserve indisponibili (c.d. reato di danno); prima, era punita la semplice violazione degli artt. 2357 e seguenti c.c.; - è prevista l'estinzione del reato qualora il capitale e le riserve non distribuibili siano ricostituiti prima del termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è stato commesso il fatto; - è infine prevista la riduzione della pena alla reclusione fino a un anno (prima la pena poteva variare da reclusione fino a un anno e multa da lire 200.000 a 2.000.000 a reclusione da sei mesi a tre anni e multa da lire 400.000 a 2.000.000). (gb)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61

27

Reati societari - Operazioni in pregiudizio dei creditori

(Art. 2629 c.c.)

Contenuto	<p>Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni di capitale, fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori stessi.</p> <p>Il reato è perseguibile solo a querela di parte e si estingue in caso di risarcimento del danno prima del giudizio.</p>
------------------	--

Effetti	<p>Le principali novità rispetto alla disciplina di cui al previgente art. 2623 n. 1 c.c. sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima era punita la violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503 c.c., mentre ora è previsto il generico riferimento alla violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori sociali; - il reato è perseguibile solo a querela di parte e solo se ha cagionato un danno; - il reato si estingue in caso di risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio penale; - la riduzione della pena alla sola reclusione da sei mesi a tre anni (prima la pena consisteva nella reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire 400.000 a 2.000.000). (gb)
----------------	--

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 **28**

Reati societari - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (Art. 2630 c.c.)	
Contenuto	<p>L'art. 2630 c.c. punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 206 a 2.065 euro) chiunque (a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio) ometta di eseguire nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese. Nel caso di omesso deposito dei bilanci la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>Sia prima (v. artt. 2626 e 2635 c.c.) che dopo la riforma, viene punita una condotta che configura un'ipotesi di illecito omissivo, punito soltanto con una sanzione amministrativa.</p>
Effetti	<p>L'illecito può essere compiuto da chiunque (a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio), mentre la vecchia formulazione riguardava soltanto gli amministratori, i sindaci e i liquidatori. (asa)</p>

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 **29**

Reati societari - Omessa convocazione dell'assemblea (Art. 2631 c.c.)	
Contenuto	<p>L'art. 2631 c.c. disciplina l'ipotesi di omissione di convocazione (da parte di amministratori e sindaci) dell'assemblea, punendola con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.032 a 6.197 euro). Detta sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a seguito di perdite; - per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
Effetti	<p>A seguito della riforma, l'ipotesi di mancata convocazione dell'assemblea ha subito una profonda trasformazione. Mentre prima si trattava di un reato di omissione punito, oltre che con una multa, anche con la reclusione fino ad un anno (v. art. 2630 c. 2, n. 2, c.c.), la riforma, trasformando l'illecito in questione da delitto a semplice illecito amministrativo punibile soltanto con una sanzione pecuniaria, lo ha depenalizzato. (asa)</p>

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 **30**

Reati societari - Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)	
Contenuto	<p>L'art. 2632 punisce con la reclusione fino a un anno gli amministratori e i soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale della società.</p>
Effetti	<p>La riforma ha unificato in una sola norma le precedenti previsioni contenute negli articoli 2629 nn. 3 e 4 e 2630, c. 1, nn.1 e 2, c.c., senza modificarne le fattispecie.</p> <p>Quanto alla pena comminata, la riforma ha previsto la reclusione fino a un anno (prima la pena per gli amministratori era la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire 400.000 a 2.000.000; per i soci conferenti la pena era la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire 400.000 a 4.000.000; conseguentemente, per i soci conferenti il termine di prescrizione si riduce da dieci a cinque anni). (asa)</p>

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 31

Reati societari - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

(Art. 2633 c.c.)

Contenuto	L'art. 2633 c.c. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni i liquidatori che procedono alla ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.
Effetti	Le modifiche apportate non hanno trasformato la struttura essenziale dell'illecito, ma: <ul style="list-style-type: none"> - la condotta punibile è relativa alla ripartizione dei beni sociali e deve avere causato un danno (mentre la vecchia formulazione parlava genericamente di "ripartizione di attivo sociale" e non prevedeva il danno; si veda l'art. 2625 c.c.); - è perseguibile solo a querela della persona offesa; - il reato si estingue in caso di risarcimento del danno prima del giudizio penale; - la pena comminata è minore nel minimo. (asa)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 32

Reati societari - Infedeltà patrimoniale

(Art. 2634 c.c.)

Contenuto	L'art. 2634 c.c. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale (la stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale).
Effetti	Il reato in esame è stato in gran parte modificato a seguito della riforma (si veda l'art. 2631 c.c.), ciò in quanto: <ul style="list-style-type: none"> - la condotta è punita quando ricorre il danno patrimoniale e solo a seguito di querela della persona offesa; - è altresì prevista solo la pena della reclusione (mentre la vecchia disciplina comminava una multa nel caso in cui l'amministratore non si astenesse dal partecipare alla deliberazione e la reclusione nel caso in cui dalla deliberazione fosse derivato un pregiudizio alla società). (asa)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 33

Reati societari - Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità

(Art. 2635 c.c.)

Contenuto	L'art. 2635 c.c. punisce con la reclusione sino a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione che, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocimento alla società. La stessa pena si applica a coloro che danno o promettono l'utilità. La procedibilità è subordinata alla querela della persona offesa.
Effetti	Si tratta di una fattispecie nuova rispetto alla previgente normativa. (asa)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 34

Reati societari - Illecita influenza sull'assemblea

(Art. 2636 c.c.)

Contenuto	L'art. 2636 c.c. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
------------------	--

	L'articolo così come riformulato prevede che la maggioranza in assemblea sia determinata tramite atti simulati o fraudolenti (mentre prima era richiesto che la condotta fosse posta in essere "valendosi di azioni o quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti").
Effetti	Prima erano puniti solo gli amministratori che mettevano in atto tale comportamento illecito; oggi la norma è indirizzata a "chiunque" . (asa)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 **35**

Reati societari - Aggiotaggio

(Art. 2637 c.c.)

Contenuto	L'art. 2637 c.c. punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o meno, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità di banche o gruppi bancari (si vedano anche art. 138 T.U. bancario e art. 181 T.U. mercati finanziari).
Effetti	Il delitto può essere compiuto da "chiunque", mentre la vecchia formulazione riguardava solo gli amministratori (si veda l'art. 2628 c.c.). (asa)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 **36**

Reati societari - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

(Art. 2638 c.c.)

Contenuto	Il nuovo art. 2638 c.c. punisce con la reclusione da uno a quattro anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza che nelle comunicazioni a tali autorità previste dalla legge, espongono fatti materiali che non sono rispondenti al vero, anche se sono oggetto di valutazione, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza. È sanzionato, sempre con la stessa pena, anche l'occultamento ancorché parziale, con altri mezzi fraudolenti, di fatti di cui è obbligatoria la comunicazione riguardanti sempre la predetta situazione della società. La pena si applica anche quando siano consapevolmente ostacolate le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute.
Effetti	La norma contiene una fattispecie di reato precedentemente non contemplata . (ll)

Riforma dei reati societari – D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 **37**

Reati societari - Responsabilità amministrativa delle società

(Art. 3, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61)

Contenuto	È stato aggiunto l'art. 25-ter nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle società. Sono previste ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico della società , qualora i reati oggetto di riforma (salvo l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi e l'omessa convocazione dell'assemblea) siano commessi nell'interesse della società medesima. Le sanzioni pecuniarie sono commisurate in quote variabili da lire 500.000 a 3.000.000 . Le sanzioni aggiuntive previste variano da un minimo di 100 a un massimo di 500 quote, che sono determinate dal giudice anche in relazione alla gravità del fatto e alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. (gb) (asa)
------------------	---

Il presente sommario non ha carattere esaustivo ed è redatto al fine di fornire una selezione di novità fiscali per i contribuenti che esercitano attività d'impresa. Le disposizioni riguardanti categorie di contribuenti e tipologie di attività particolari non sono considerate.

24 aprile 2002